

- (9) Al tempo stesso si mira a fornire agli utenti finali informazioni più frequenti e tempestive definendo requisiti più rigorosi sulla frequenza delle informazioni di fatturazione e consumo là dove sono già installati dispositivi leggibili da remoto, unitamente a norme intese a garantire una transizione graduale verso i contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto.
- (10) Entro il 25 ottobre 2020 gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire le disposizioni relative alla contabilizzazione e alla fatturazione contenute nella direttiva (UE) 2018/2002.
- (11) La direttiva sull'efficienza energetica lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel recepire e attuare gli obblighi riveduti in materia di contabilizzazione e fatturazione, consentendo loro di scegliere le modalità più adatte alle circostanze nazionali, ivi comprese le condizioni climatiche, i modelli di affitto e proprietà immobiliare e i rispettivi parchi di edifici. La presente raccomandazione illustra gli obblighi modificati e le modalità con cui è possibile conseguire gli obiettivi della direttiva. In particolare, lo scopo è garantire una comprensione uniforme della direttiva sull'efficienza energetica tra gli Stati membri durante la preparazione delle misure di recepimento.
- (12) Gli orientamenti forniti nella presente raccomandazione integrano e, in parte, sostituiscono quelli emanati in precedenza dalla Commissione riguardo agli articoli da 9 a 11 della direttiva sull'efficienza energetica ⁽³⁾.
- (13) La presente raccomandazione non modifica gli effetti giuridici della direttiva sull'efficienza energetica né reca pregiudizio alla sua interpretazione vincolante da parte della Corte di giustizia. Essa si concentra sulle disposizioni relative alla contabilizzazione e alla fatturazione e riguarda gli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater, 10 bis, 11 bis e l'allegato VII bis della direttiva sull'efficienza energetica.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Gli Stati membri dovrebbero attenersi agli orientamenti forniti nell'allegato della presente raccomandazione al momento di recepire gli obblighi introdotti dalla direttiva (UE) 2018/2002 e prescritti dagli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quater, 10 bis, 11 bis e dall'allegato VII bis della direttiva sull'efficienza energetica.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2019

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione

⁽³⁾ COM(2013) 762 final e SWD (2013) 448 final del 6 novembre 2013.

